

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1247

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Introduzione della disciplina dell'educazione alla multimedialità
nelle scuole di ogni ordine e grado per l'uso consapevole della rete
internet

Presentata il 5 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie della disciplina denominata « educazione alla multimedialità », finalizzata alla conoscenza delle forme e delle regole per l'uso consapevole della rete *internet* mediante lezioni tenute con l'ausilio di esperti nel settore. Il modo di comunicare tra le persone in seguito all'avvento della rete *internet*, dei *social network* e, più in generale, della digitalità rappresenta un nuovo paradigma della comunicazione e una « *media* morfosi » epocale. L'educazione alla multimedialità è diventata ormai indispensabile ai fini della tutela e della promozione dei diritti dei minori. Gli adolescenti di oggi sono sempre più dipendenti dai *social*, iniziano a navigare in rete troppo presto (a undici anni ricevono in regalo il primo *smartphone*),

frequentano siti pornografici (un ragazzo su cinque), vivono quotidianamente episodi di cyberbullismo (più di un ragazzo su dieci) e rischiano la vita per un *selfie* solo per mettersi in mostra o semplicemente per giocare, come è successo recentemente a Sesto San Giovanni. I rischi legati all'uso inconsapevole della rete *internet* sono moltissimi e hanno conseguenze devastanti e gravissime nella vita dei bambini e degli adolescenti. La presente proposta di legge vuole dunque rappresentare un'azione di prevenzione contro questi rischi. Si è convinti, infatti, che le due più grandi « agenzie » educative, la scuola e la famiglia, debbano assolutamente lavorare in sinergia per costruire una cultura del rispetto per sé e per gli altri. Introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado la disciplina dell'educazione alla multimedialità è pertanto

un'azione necessaria di prevenzione, di tutela e di salvaguardia. Nell'era del *web* e, di conseguenza, dei *social* il ruolo della famiglia e ancora di più della scuola è fondamentale e per tale ragione è neces-

sario che questo mondo fantastico ma pericoloso, per certi aspetti mostruoso e sommerso, sia portato a conoscenza degli alunni e degli studenti attraverso uno studio approfondito di esso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca norme per l'introduzione della disciplina dell'educazione alla multimedialità nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado al fine di fornire agli alunni e agli studenti un'adeguata conoscenza delle forme e delle regole per l'uso consapevole della rete *internet*.

Art. 2.

(Ore destinate all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità)

1. Nella scuola primaria è prevista un'ora alla settimana destinata all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono previste due ore alla settimana, anche frazionabili, destinate all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.

2. Gli organi collegiali delle scuole di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definiscono le modalità relative alla collocazione temporale, eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.

Art. 3.

(Modalità di inserimento e di affidamento dell'insegnamento dell'educazione alla multimedialità)

1. L'insegnamento obbligatorio dell'educazione alla multimedialità è inserito nel piano di studio della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, con

modalità differenziate per i vari ordini e gradi nonché per gli indirizzi di studio.

2. All'insegnamento dell'educazione alla multimedialità sono preposti:

a) nella scuola primaria, gli insegnanti titolari;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, i docenti delle materie umanistiche.

3. I docenti di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici.

Art. 4.

(Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale degli insegnanti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva e rende esecutivo un progetto complessivo di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali al fine di fornire agli insegnanti di cui all'articolo 3 gli elementi tecnico-informativi necessari all'insegnamento dell'educazione alla multimedialità.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

